
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza in prova diretta, terza memoria ex art. 183 c.p.c., inammissibilità

Sono inammissibili le prove testimoniali relative a circostanze in prova diretta sull'allegazione avversaria (nella specie di non autenticità della scheda testamentaria) se formulate per la prima volta nella terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.; in tale memoria infatti può essere indicata solo la prova contraria.

Tribunale di Lucca, sentenza del 17.7.2015, n. 1344

...omissis...

Prima di esaminare la domanda attorea occorre fissare il materiale probatorio utilizzabile.

Le prove testimoniali capitolate dalla convenuta costituita sono inammissibili in quanto, trattandosi di circostanze in prova diretta sulla allegazione avversaria di non autenticità della scheda testamentaria, sono state formulate per la prima volta nella terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (nella quale può essere indicata solo la prova contraria) e l'ultimo capitolo di prova è stato

formulato - addirittura - in sede di precisazione delle conclusioni (con evidente decadenza dalla sua proposizione).

Ciò premesso in via assorbente, rileva il Collegio che tutti i capitoli di prova formulati dalla convenuta sono comunque irrilevanti, perchè generici, non collocati temporalmente ed inoltre l'autenticità o meno dell'autografia del testamento olografo non può essere provata per testimoni, ma attraverso il procedimento di verifica e, quindi, mediante scritture di comparazione di sicura provenienza dal de cuius e tramite una consulenza tecnica grafologica.

Ciò posto, dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso al termine dell'analisi, del confronto e dei rilievi documentali sulla scheda testamentaria in verifica che: "L'osservazione della grafia del testamento in verifica ha da un lato posto in evidenza la riconducibilità dell'intera redazione (data, testo, firma) ad una medesima mano, dall'altro ha rilevato aspetti di indubbia incongruenza nella qualità del tracciato e nel suo sviluppo morfo-dinamico, mettendone in luce le anomalie, le vistose variazioni di velocità, il carattere di artificiosità e di intenzionale controllo del gesto scrivente. Il raffronto con la scrittura comparativa ha evidenziato difformità sostanziali che investono i parametri fondamentali del grafismo e dell'espressione scrittoria personale. L'unico campione autografo riveste una "pregnanza segnaletica di notevole portata ai fini della comparazione, in concomitanza con la natura incoerente della scrittura testamentaria.... Il testamento a firma "P. C." datato 20.09.2007 (e pubblicato in data 31 luglio 2008 presso il xxxxx) non è stato redatto nè firmato dal de cuius ed è pertanto apocrifo" (uso del grassetto del C.T.U.). Le conclusioni del consulente, riepilogate nella relazione del dott. xxxxx in data 11.03.2013, sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene il Tribunale non doversene discostare.

Le conclusioni del C.T.U. in ordine alla non autografia del testamento olografo in verifica sono condivise anche dal consulente tecnico di parte attrice e non risultano contestate dalla convenuta costituitasi in giudizio, la quale non ha nominato un consulente di parte e non ha fatto pervenire al perito nominato d'ufficio le proprie osservazioni.

L'esito peritale non lascia pertanto dubbi sulla falsità del documento in verifica, e ciò a prescindere dal fatto che la disciplina del procedimento di verifica della scrittura privata non configuri la consulenza tecnica come prova esclusiva e primaria dell'autografia, ma, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincola il giudice da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell'accertamento dell'autenticità. Nel caso di specie non emergono, infatti, elementi di prova contrastanti con le risultanze dell'accertamento peritale, quali avrebbero potuto desumersi (ad esempio) attraverso ulteriori scritture di comparazione di provenienza certa dal de cuius, che le parti convenute (tra l'altro conviventi con xxxxx.) si sono invece astenute dal produrre in giudizio.

Va quindi dichiarata la falsità del testamento olografo a firma "Pxx 20.09.2007 e pubblicato dal Notaio Gxx in data 31.07.2008, xxxxx

La nullità del testamento comporta la conseguente apertura della successione legittima e nel caso di specie, poichè chiamati all'eredità relitta da xxx xxx., ai sensi dell'art. 581 cod. civ., l'attrice e le convenute devono dichiararsi eredi per la quota di 1/3 ciascuna.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui fanno carico alle convenute e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014, essendosi l'opera difensiva conclusa dopo l'entrata in vigore del citato D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.04.2014 (in applicazione del principio espresso dalla Cassazione xx. n. 17405/2012). La determinazione del compenso viene effettuata secondo il valore medio di liquidazione stabilito nei nuovi parametri forensi, in relazione al valore della controversia (indeterminabile), tenuto conto dell'opera prestata e della complessità delle questioni giuridiche dedotte. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno integralmente poste a carico delle convenute.

p.q.m.

Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la falsità del testamento olografo a firma "xxx datato 20.09.2007 e pubblicato dal Notaio xxxx. di Lucca in data 31.07.2008, xx conseguentemente, dichiara che eredi di Pxxx sensi dell'art. 581 cod. civ., sono la xxx Pxxx la quota di 1/3 ciascuna;
- 2) condanna le convenute, in via solidale, a rimborsare all'attrice le spese di lite liquidandole in complessivi € 8.737,00, di cui € 7.254,00 per compenso di avvocato, € 1.088,00 per rimborso spese generali ed € 395,00 per spese vive, oltre CAP ed IVA come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico delle convenute, in via solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.